

COMUNE DI VILLETTE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO TARES

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI
(Testo in vigore dal 1.1.2013)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 26 agosto 2013

Titolo I

Disposizioni Generali

Art. 1.

Oggetto del Regolamento

- Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare del Consiglio Comunale prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, istituisce e disciplina la Tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi (Ta.Res) così come previsto dall'art.14 comma 29 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- Con il presente regolamento viene attivata la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
- Per quanto non previsto e regolato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Applicazione della tariffa

- La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati così come previsto dall'art. 14, comma 31, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Art. 3

Gestione e classificazione dei rifiuti

- La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché al Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.
- Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato B, sempre che il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza stessa (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici - entro trenta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dalle imprese che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza.

Art. 4

Costo di gestione

- La tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il 31 ottobre dell'anno precedente e, comunque, entro due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
- Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati a consuntivo rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. Saranno imputati al Piano Finanziario dell'anno successivo: a) i proventi da tariffa che dovessero eccedere i costi preventivati del servizio; b) i maggiori costi conseguenti a eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal gestore ed a costi di gestione del servizio superiori a quelli preventivati.
- E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tariffa sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
- Ai sensi del DPR 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
- Per le istituzioni scolastiche si applica la norma di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011

Art. 5

Determinazione della tariffa

- Il prelievo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 14, comma 12, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, con l'applicazione di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.
- La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
- Ai sensi dell'art.54, comma 1 bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, le tariffe possono essere modificate, in aumento da parte del Consiglio Comunale anche oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tale procedimento potrà essere attivato qualora sopravvengano nel corso dell'anno comprovati eventi eccezionali non preventivamente programmati e non dipendenti dal gestore del servizio che comportino un aumento dei costi del servizio superiore al 25% di quanto programmato in

sede di approvazione del Piano Finanziario. Sarà inoltre facoltà del Consiglio Comunale procedere ad una riduzione tariffaria nei termini di cui al primo periodo del presente comma qualora si realizzino modifiche nella gestione del servizio che comportino significative economie ovvero sia possibile accertare minori costi.

Art. 6 **Presupposto per l'applicazione della tariffa**

- Presupposto per l'applicazione della Tariffa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- Si intendono per:
 - a) **locali** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione, le relative pertinenze e spazi accessori.
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- Sono escluse dal prelievo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal prelievo.

Art. 7 **Superfici degli immobili**

- Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al prelievo è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- Per gli immobili già dichiarati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
- Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del Soggetto affidatario, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria

catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

- In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Qualora la superficie convenzionale non fosse resa disponibile in tempo utile, la superficie catastale sarà determinata induttivamente mediante idonei coefficienti di ragguaglio rispetto alla superficie calpestabile, desunti anche in base a campioni rappresentativi delle categorie di utenza. La tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano anche alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78.
- Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
- Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al prelievo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima indicata nel regolamento edilizio comunale.
- La superficie complessiva potrà essere arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a ... mq per colonnina di erogazione.

Art. 8 **Soggetti passivi**

- La tariffa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- Potranno, a richiesta, essere aperte utenze condominiali; in questo caso la denuncia e il pagamento sono effettuati dall'amministratore.
- In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- Per i locali destinati ad attività ricettiva anche extra alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
- Per le organizzazioni prive di personalità giuridica diverse dalle società la tariffa è dovuta anche dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

Art. 9 Occupanti le utenze domestiche

- Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
- Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
- Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, ove non siano pertinenze alle residenze, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.
- Gli spazi di cui sopra sono considerate pertinenze in numero di una unità per tipologia.
- Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico. Le variazioni intervenute successivamente, avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Titolo II Tariffe

Art. 10 Determinazione della tariffa

- Il prelievo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni

contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 14, comma 12, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, con l'applicazione di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.

- La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
- Ai sensi dell'art.54, comma 1 bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, le tariffe possono essere modificate, in aumento da parte del Consiglio Comunale anche oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tale procedimento potrà essere attivato qualora sopravvengano nel corso dell'anno comprovati eventi eccezionali non preventivamente programmati e non dipendenti dal gestore del servizio che comportino un aumento dei costi del servizio superiore al 25% di quanto programmato in sede di approvazione del Piano Finanziario. Sarà inoltre facoltà del Consiglio Comunale procedere ad una riduzione tariffaria nei termini di cui al primo periodo del presente comma qualora si realizzino modifiche nella gestione del servizio che comportino significative economie ovvero sia possibile accertare minori costi.

Art. 11 **Articolazione della tariffa**

- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- La tariffa è articolata nelle fasce:
 - a) utenza domestica, comprendente i luoghi di civile abitazione, le relative pertinenze e spazi accessori.
 - b) utenza non domestica, comprendente tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti potenzialmente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
- E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art.14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art.4, comma 2, D.P.R.158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari a una percentuale compresa tra il 0% e il 20%, del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).
- La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, anche

secondo le modalità eventualmente stabilite nel regolamento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la raccolta differenziata.

Art. 12 **Periodi di applicazione del tributo**

- La tariffa è calcolata su base annua e rapportata al periodo nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, decorrendo dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
- Il numero degli occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico. Le variazioni nel numero dei componenti il nucleo familiare intervenute successivamente a tale data avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
- L'iscrizione a ruolo di qualsiasi variazione avrà decorrenza dal 01 gennaio dell'anno di riferimento se intercorsa prima dell'emissione della bollettazione, dall'anno successivo se intercorsa successivamente all'emissione della bollettazione.

Art. 13 **Tariffa per le utenze domestiche**

- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14 **Tariffa per le utenze non domestiche**

- La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 15 **Classificazione delle utenze non domestiche**

- Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
- L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 16 **Scuole statali**

- Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
- La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21 **Tributo giornaliero**

- Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentandola fino al 100%.
- In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

- L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 27 (recupero), 28 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche.
- Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresi l'addizionale provinciale e la maggiorazione da trasferire allo Stato.

Art. 26 **Manifestazioni ed eventi**

- In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal Comune al Soggetto affidatario del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti.
- L'utente è tenuto a comunicare, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della tariffa giornaliera e ad effettuare il versamento della stessa.
- Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, l'ammontare della tariffa è stabilito in base agli specifici costi di pulizia e gestione dei rifiuti, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale.

Art. 22 **Tributo provinciale**

- Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione trasferita allo Stato.

Titolo III **Riduzione ed agevolazioni**

Art. 23 **Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti**

- Non sono soggetti al prelievo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione ovvero, ove precedente, di richiesta di agibilità;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

- Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da prelievo ai sensi del presente articolo verrà applicato la tariffa per rifiuti e servizi per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 24 **Esclusioni per produzione di rifiuti speciali**

- Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 185 d.lgs.152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- Sono altresì escluse dal prelievo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 4, fermo restando quanto al comma 5 del medesimo articolo.
- Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 25

Riduzione per il recupero

- La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
- Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa è pari al rapporto tra l'effettiva quantità avviata al recupero di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e delle parti di rifiuto vendute a terzi) e la quantità determinata per l'attività in base ai coefficienti di produttività previsti dal metodo (nel D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kd).
- La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il mese di gennaio dell'anno successivo. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
- L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 26

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- Il prelievo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 50% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada.
- Il prelievo è dovuto nella misura del 50% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27

Soggetti in condizione di grave disagio economico

- Il Comune può accollarsi, in tutto o in parte, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, la tariffa dovuta dai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano domanda.
- Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del prelievo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 28

Applicabilità e cumulo delle agevolazioni

- Le riduzioni previste agli articoli precedenti, calcolate su base annua, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data

di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

- Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 29 Maggiorazione per i servizi indivisibili

- Alla tariffa per i rifiuti si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
- La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette alla tariffa giornaliera, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta alla tariffa sui rifiuti.
- Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per la tariffa comunale sui rifiuti.
- La maggiorazione non si applica al prelievo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
- Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
- Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

Art. 30 Obbligo di denuncia

- I soggetti passivi del prelievo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tariffa ed in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
- La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

- Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 31

Contenuto e presentazione della denuncia

- La dichiarazione deve essere presentata nei sessanta giorni successivi al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo. La dichiarazione ha effetto anche per la maggiorazione per i servizi indivisibili.
- La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del prelievo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione o scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente presso gli Sportelli istituiti dal Soggetto affidatario del servizio o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Soggetto affidatario del servizio provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
- La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto,

fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Titolo IV Disposizioni Finali

Art. 32 Controlli

- Il soggetto che applica la tariffa controlla il rispetto degli adempimenti a carico degli utenti e la veridicità di quanto denunciato, attivando anche verifiche puntuali o a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate.
- A tal fine è possibile in particolare:
 - a) richiedere agli utenti l'esibizione di contratti di locazione, affitto, planimetrie, documenti o altri atti ovvero la presentazione o di dichiarazioni autocertificative sostitutive dei documenti richiesti;
 - b) richiedere notizie ed elementi agli occupanti o detentori oppure anche ai proprietari di locali e aree;
 - c) utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di pubblici servizi;
 - d) accedere alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - e) richiedere informazioni, atti e planimetrie agli amministratori di edifici condominiali, di centri commerciali integrati o di altri complessi immobiliari, in particolare sull'estensione, utilizzo e sugli occupanti di parti comuni o individuali.
- Il personale incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo preavviso scritto di almeno dieci giorni, per verificare le superfici, l'uso delle medesime e altri elementi rilevanti nel calcolo della tariffa.
- In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile. La superficie di unità immobiliari a destinazione ordinaria può essere determinata in misura presuntiva pari alla superficie catastale ridotta del 20%.
- L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati, che possono nei successivi trenta giorni fornire le precisazioni del caso.
- Il Comune deve trasmettere mensilmente al soggetto incaricato di applicare la tariffa i dati in suo possesso rilevanti per l'applicazione della tariffa e, in particolare, le variazioni nei dati anagrafici, nelle licenze commerciali e derivanti dalle pratiche edilizie.

Art. 33 Accertamento

- L'omessa, l'incompleta o l'infedele presentazione della denuncia è accertata inviando all'interessato tramite raccomandata A.R., mezzo equipollente ovvero a mano, direttamente dall'ente gestore ed entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., apposito avviso, nel quale sono specificate le ragioni dell'atto e distintamente le somme dovute per tariffa, addizionali, imposte, interessi di mora, e spese, da versare entro sessanta giorni dalla notifica.
- Le spese di accertamento sono quantificate nella misura del 10% delle somme ancora dovute, con un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 400,00.

- Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi siano superiori ad euro 5.000,00 può essere concordata con l'ente gestore e non oltre il termine di versamento una rateazione sino a dieci rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'art. 39. L'utente decade dalla rateazione nel caso in cui tardi a versare anche una sola rata di oltre quindici giorni.

Art. 34 **Riscossione**

- La tariffa è applicata e riscossa in via ordinaria tramite bollette, fatture o inviti di pagamento inviate anche per posta semplice, suddividendo l'ammontare annuo della tariffa in due rate annue uguali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione con la prima di esse.
- Qualora l'utente non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze è inviata, tramite raccomandata A.R. ovvero mezzo equipollente inviata direttamente dall'ente gestore, oppure mediante consegna diretta ed entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c. richiesta formale di pagamento, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e degli interessi di mora. Qualora le somme dovute siano superiori ad euro 5.000,00 l'utente può concordare con l'ente gestore ed entro i termini di versamento una rateazione sino a dieci rate trimestrali, oltre agli interessi al tasso di cui all'articolo 34. L'utente decade dalla rateazione nel caso in cui tardi oltre quindici giorni a versare anche una sola rata.
- Decorso invano il termine per il versamento delle somme indicate negli avvisi di accertamento o nelle richieste formali di pagamento ovvero in caso di decadenza dalla rateazione si procede alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
- Alla riscossione coattiva si procede anche tramite ingiunzione prevista dal R.D. 639 del 1910.

Art. 35 **Rimborsi**

- I rimborsi di somme pagate e non dovute debbono essere richiesti entro i termini prescrizionali decorrenti dalla data di pagamento.
- Sull'istanza di rimborso si procede entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta.
- Sulle somme rimborsate spettano gli interessi dalla data del versamento.

Art. 36 **Interessi**

- Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali.
- Non si procede ad accertamento, a riscossione coattiva o a rimborso d'ufficio per somme inferiori ad euro 10,00, salvo siano relative a più annualità.

Art. 37 **Disposizioni per l'applicazione della maggiorazione per i servizi Indivisibili**

- La maggiorazione per i servizi indivisibili è riscossa dal comune in via ordinaria con le medesime modalità previste dall'articolo 32, comma 1.
- Qualora il contribuente non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze è notificato, anche tramite raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla

ricezione, con addebito delle spese di notifica e degli interessi di mora e con l'avvertenza che in caso di inadempimento verrà applicata altresì la sanzione del 30% di cui all'art. 13, d.lgs. 171/1997 e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

- Qualora le somme complessivamente dovute siano superiori ad euro 5.000,00 l'utente può concordare con l'ente gestore ed entro i termini di versamento una rateazione sino a dieci rate trimestrali, oltre agli interessi al tasso di cui all'articolo 34. L'utente decade dalla rateazione nel caso in cui tardi oltre quindici giorni a versare anche una sola rata e si procederà alla riscossione coattiva.
- Si applicano per quanto qui non previsto le norme di cui all'articolo 1, commi da 161 a 166, della legge n. 269/2006 e le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione di cui all'articolo 14, commi 40 e 41, d.l. 201/2011.

Art. 38 **Norme transitorie e finali**

- Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
- Dalla stessa data è soppressa la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie, studi professionali
9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club